

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1840

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2007

Disposizioni concernenti gli edifici di culto delle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro paese, per effetto di un processo di integrazione non sufficientemente guidato, assistiamo alla proliferazione di edifici di culto, soprattutto moschee, che ricevono sostegno e contributi da fonti spesso di natura e provenienza indecifrabile che, quindi, devono essere necessariamente controllati al fine di garantire la massima trasparenza e legalità in presenza di fatti delittuosi ed eversivi che coinvolgono sempre più frequentemente il territorio nazionale.

È necessario pertanto, proprio per impedire che le risorse economiche vengano utilizzate per fini diversi dalla costruzione e dalla gestione dei luoghi di culto, che gli enti locali, nel pieno rispetto della loro autonomia, possano prevedere la costituzione di un osservatorio, composto dai rappresentanti della comunità religiosa che deve realizzare l'edificio di culto e dai rappresentanti del comune dove il medesimo è ubicato, nonché da un componente designato dal prefetto, che vigili sulla trasparenza e sulla legalità nella gestione delle risorse.

Questo disegno di legge, quindi, non ha un intento punitivo contro le comunità religiose minoritarie ma, in ossequio ai principi dell'articolo 8 della Costituzione, che garantisce la possibilità di manifestare liberamente il

proprio credo religioso, ha lo scopo di assicurare la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche in questo delicato ambito.

È necessario, pertanto, nel pieno rispetto dell'articolo 8 della Costituzione, assicurare che le risorse economiche destinate agli edifici di culto siano impiegate solo e unicamente a questo scopo, almeno limitatamente agli edifici relativi ai culti che non hanno stipulato intese con lo Stato.

Secondo l'articolo 1, spetta al Ministero dell'interno, nell'ambito dell'osservatorio, intervenire nei territori in cui è localizzato l'edificio di culto per assicurare la massima trasparenza e legalità, limitatamente agli edifici relativi a culti che non hanno stipulato intese con lo Stato.

L'articolo 2 prevede che gli stessi edifici di culto siano utilizzati esclusivamente per finalità religiose, con il divieto di costituire sedi di scuole prive dei requisiti essenziali stabiliti dall'ordinamento generale della pubblica istruzione, mentre i centri culturali eventualmente annessi agli edifici di culto di cui al comma 1 devono essere provvisti di uno statuto che dichiari l'esplicita adesione ai principi fondamentali della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni nei cui territori sono localizzati edifici di culto delle confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato istituiscono un osservatorio permanente che verifica la trasparenza, la provenienza e le finalità dei contributi destinati alla costruzione e alla gestione degli stessi.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da rappresentanti della comunità religiosa interessata e da rappresentanti degli enti locali, nominati rispettivamente dalla comunità religiosa medesima e, con tutela delle minoranze, dal sindaco del comune dove deve essere costruito l'edificio di culto, nonché da un rappresentante del prefetto.

Art. 2.

1. Gli edifici di culto di cui all'articolo 1 sono costruiti nel rispetto degli strumenti urbanistici adottati secondo la legislazione vigente e possono essere utilizzati esclusivamente per finalità religiose.

2. Gli edifici di culto di cui all'articolo 1 non possono costituire sede di scuole, salvo che non si tratti di scuole paritarie o di scuole non paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

3. I centri culturali eventualmente annessi agli edifici di culto di cui all'articolo 1 devono essere provvisti di uno statuto che dichiari l'esplicita adesione ai principi fondamentali della Costituzione italiana.

